



## **PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'**

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge nei rapporti con la pubblica Amministrazione e con i Concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 47 del T.U. del DPR 445 del 28.12.2000 sono comprovati dall'interessato/a, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

La dichiarazione di cui all'articolo suddetto, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

## **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI**

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini appartenenti alla Comunita' Europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.

**I cittadini extracomunitari** residenti in Italia secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30.05.1989 n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive **limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.**

## **INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

. La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici e' ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici e' ammessa solo se prevista da norme di Legge o di Regolamento.

. Il trattamento dei Suoi dati personali verra' effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sara' assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente piu' avanzati di quelli attualmente in uso.

. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti, e' da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comportera' automaticamente l'impossibilita' di dare corso all'istanza da Lei avanzata.

. Le rammento, infine, che Lei potra' esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96.